



IL TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Il Giudice Designato,

Nella procedura di sovraindebitamento iscritta al n. 2641/2021;

Esaminata la proposta di accordo del consumatore depositata il 08/11/2021 da [redacted], nata [redacted] residente a [redacted] [redacted] rappresentata e difesa, giusta procura versata in atti, dall'Avv. Cristina Polimeno del Foro di Pisa (C.F. PLMCST82C69H224L) presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Pisa in via A. Manzoni n. 10;

A scioglimento della riserva assunta all'udienza 31/03/2022, ha emesso il seguente

DECRETO

1. La ricorrente è venuta a trovarsi in stato di sovraindebitamento derivante essenzialmente dalle proprie vicende personali e relazionali, ed, in particolare: la morte improvvisa e prematura del marito, il sig. [redacted] a conseguente estinzione del diritto di abitazione della casa, facente parte del patrimonio provinciale, concessa al marito in qualità di dipendente provinciale, e che ha costretto la Sig. [redacted] a stipulare con la Provincia di Pisa un contratto di concessione ad uso abitativo del fabbricato suddetto, impegnandola alla corresponsione di un canone mensile di € 490,00 passato poi ad € 730,00; il dover mantenere il proprio figlio a carico e, non ultima, una truffa subita per l'acquisto di una attività di pizzeria sita a Santa Cruz de Tenerife.

1.1. Su di essa grava la seguente esposizione debitoria così sintetizzata:

CREDITORI	SCADENZA E MODALITA' DI PAGAMENTO	IMPORTO
Predeuzione	Pagamento dall'omologa del piano	€ 2.415,70
Spese del procedimento (OCC, pubblicità, trascrizione)		€ 2.415,70
Chirografo	Pagamento dall'omologa del piano	€ 108.711,62
COMPASS Banca s.p.a.		€ 23.234,56
FIDITALIA s.p.a. n. 656734		€ 11.388,21
FIDITALIA s.p.a. n. 641797		€ 11.809,35
CARREFOUR		€ 22.000,00
REGIONE TOSCANA -		€ 40.150,00
Canoni precedenti € 33.580,00		
Canoni attuali € 6.570,00		
fino a novembre 2021 incluso		
TASSE E SANZIONI		€ 129,80

La debitoria ammonta a complessivi € 111.187,32 e risulta ancora più analiticamente dettagliata nella relazione dell'OCC alla quale, per questo profilo, si rinvia. Essa appare composta principalmente dall'esposizione debitoria nei confronti di Regione Toscana e dalle rate insolute di alcuni contratti di finanziamento.

1.2 Il **patrimonio** dell'istate è rappresentato quantitativamente e qualitativamente come segue:

- Il reddito da pensione, è di € 949,78 (sommando l'attuale netto della pensione personale con quello della pensione di reversibilità). Con la precisazione che senza le ritenute operate per cessione del quinto e pignoramento presso terzi, l'entrata mensile sarebbe di € 1.321,27.

L'istante non possiede obbligazioni, partecipazioni in società, valori mobiliari, beni immobili o mobili registrati.

1.3 Il **nucleo familiare** dell'istante si presenta composto dalla ricorrente medesima e dal figlio convivente [REDACTED], che non svolge alcuna attività lavorativa. **Le spese necessarie al fabbisogno del nucleo familiare** sono quantificate dall'OCC in € 1.300,00. Tale importo, non potendo essere destinato al soddisfacimento dei creditori, va detratta dalle somme disponibili ai fini della presente procedura. Tale stima delle spese familiari appare ragionevole alla luce sia della documentazione di corredo prodotta dal ricorrente che dell'analisi degli indici ISTAT condotta dal Gestore della crisi per la tipologia di famiglia cui appartiene quella del ricorrente. Tali dati risultano idonei ad enucleare l'ammontare necessario a sostenere il tenore di vita che il ricorrente è tenuto ad assicurare ai membri della propria famiglia e delle spese di cui è tenuto a farsi carico. Si ritiene pertanto che la spesa per il fabbisogno di un tale nucleo possa essere ragionevolmente stimato in una cifra non inferiore a quella indicata, considerando che La signora [REDACTED] dovrà sostenere spese future per l'affitto di un appartamento e il relativo mantenimento. D'altronde la spesa per il fabbisogno familiare che è stata individuata ai fini della proposta non può essere stimata con un calcolo tassativo, perché è del tutto fisiologico che nell'economia familiare le spese possano variare di mese in mese in base alle esigenze personali ed alle spese eccezionali occorrenti.

2. Per far fronte al proprio sovraindebitamento la ricorrente ha presentato domanda di avvio della procedura all'Organismo di Composizione della Crisi istituito presso la Camera di Commercio di Pisa, di talché quest'ultimo **ha nominato**, quale **gestore della crisi**, il **Dott. Luciano Trapani**. Conseguentemente la debitrice ha elaborato la proposta con l'ausilio dei professionisti direttamente nominati e del menzionato gestore nominato dall'OCC.

3. **La proposta formulata dalla debitrice** ai propri creditori, titolari di crediti complessivamente pari ad **euro 111.187,32** (comprensivi dei crediti sorti in occasione della presente procedura) prevede il pagamento della somma complessiva di **euro 15.000 in rata unica**.

Il piano di soddisfazione dei creditori seguirà il seguente schema:

TIPO DI DEBITO	VALORE	MODO E DATA DI PAGAMENTO
PREDEDUZIONE	2.415,70	
Spese di procedura	2.415,70	Dopo l'omologazione rata unica di € 2.415,70
CHIROGRAFO	12.584,30	
COMPASS Banca s.p.a.	2.614,30	Dopo l'omologazione rata unica di € 2.614,30
FIDITALIA s.p.a. contratti numero 858734 e 841797	2.704,83	Dopo l'omologazione rata unica di € 2.704,83
CARREFOUR	2.565,20	Dopo l'omologazione rata unica di € 2.565,20
REGIONE TOSCANA canoni precedenti e attuali fino a novembre 2021 incluso	4.681,49	Dopo l'omologazione rata unica di € 4.681,49
TASSE E SANZIONI	18,48	Dopo l'omologazione rata unica di € 18,48
TOTALE	15.000,00	

4. Sulla attendibilità il Gestore della Crisi nella relazione ex art. 9 comma 3 bis l. 3/2012, ha attestato che la documentazione prodotta dal debitore rappresenta fedelmente la sua situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore.

5. Per quanto concerne la valutazione di fattibilità della proposta, l'O.C.C. attesta una prognosi positiva, alla luce della documentazione reperita e dei dati raccolti. Nella relazione ex art. 9 comma 3 bis l. 3/2012 l'OCC ha attestato che il piano esposto risulta sostenibile e fattibile, in quanto rappresenta fedelmente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore e si fonda su una concreta ipotesi di soddisfazione di tutti i creditori, sebbene in via parziale e dilazionata, con il conseguimento di una migliore soddisfazione rispetto all'ipotesi liquidatoria.

5.1 L'esecuzione del presente piano appare più convincente della **alternativa liquidatoria**. Nel caso di specie, la prospettiva liquidatoria ex art. 14-ter L. 3/2012 sarebbe rappresentata esclusivamente dal reddito da pensione in euro 949,78. La somma di 15.000 euro, messa a disposizione dalla Sig.ra [REDACTED], deriva dal TFS ricevuto dall'INPS. Il piano mette a disposizione dei creditori una porzione di reddito più cospicua di quella che sarebbe ritraibile nella prospettiva liquidatoria ove le somme necessarie ai bisogni della famiglia verrebbero indicate in un importo maggiore, alla stregua degli indici ISTAT, di quelle prese in considerazione dal presente piano. Senza contare che in ottica liquidatoria i costi della procedura verrebbero ad aggravarsi dei compensi del liquidatore nonché nei costi correlati alla vendita competitiva dell'unico bene.

Alla luce di quanto esposto le conclusioni dell'OCC appaiono ragionevoli e del tutto condivisibili.

6. La disamina svolta, alla luce delle emergenze processuali, della relazione dell'OCC e delle allegazioni del ricorrente, permette la formulazione di un giudizio positivo di **meritevolezza**.

Sotto tale profilo occorre rammentare che la l. 3/2012 richiede, all'art. 9, co. 3° bis lett. a, che il piano di composizione della crisi dimostri – attraverso la relazione particolareggiata del professionista – la "diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni"; allo stesso tempo la citata legge esclude, ex art. 7, co. 2° lett. d-ter, l'ammissibilità della proposta di piano del consumatore, laddove emerga che questi "ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Il combinato disposto di queste due norme permette di affermare che la meritevolezza risulta elisa soltanto laddove la sproporzione tra l'esposizione debitoria del sovraindebitato e la sua capacità patrimoniale, da cui consegue l'incapacità a far fronte alle obbligazioni assunte, sia stata determinata consapevolmente o addirittura appositamente, oppure con colpa grave, ovvero con un comportamento irragionevole di mancata previsione della futura incapacità ad adempiere, rapportata alle proprie condizioni patrimoniali e reddituali.

Se le prime ipotesi, di causazione volontaria ed artata del sovraindebitamento, non presentano particolari profili di dubbio, più ardua la perimetrazione della seconda, connessa alla nozione di colpa grave. Secondo l'opinione preferibile, anche alla luce della modifica normativa introdotta con il codice della crisi d'impresa, la diligenza di cui si discute, da cui dipende la meritevolezza della proposta di piano proposto, va rapportata alla speciale natura del proponente, il quale riveste la qualifica di consumatore. La diligenza esigibile da una tale figura non è certo quella professionale ex art. 1176 c.c. – alla quale va invece parametrata quella, simmetrica, della verifica sulla valutazione del merito creditizio ex art. – bensì quella che è legittimo attendersi da un soggetto non tecnicamente preparato che peraltro viene sovente a trovarsi in condizioni di asimmetria informativa rispetto alle proprie controparti contrattuali.

7. Il Giudice dà atto del regolare svolgimento della procedura.

Egli ha ritenuto che la proposta soddisfacesse i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 ed ha fissato con decreto l'udienza ex art. 12-bis, 1° co., disponendo la comunicazione della proposta e del decreto ai creditori presso la loro residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata. Nel decreto di apertura è stata altresì stabilita la pubblicazione della proposta sul sito www.astegiudiziarie.it nonché la trascrizione del decreto a cura dell'OCC presso gli uffici competenti ed è stato disposto che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, i creditori con titolo o causa anteriore non possano, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, disporre sequestri conservativi e acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore.

7.1 All'udienza tenutasi prima il 17/03/2022 e poi rinviata al 31/03/2022 l'Organismo di Composizione della crisi, ha riferito di avere provveduto alla pubblicità prevista nel decreto e di avere inviato le comunicazioni ai creditori; la Sig.ra [redacted] difesa dal suo rappresentante, ha insistito per l'omologazione del piano; il creditore, Compass, ha eccepito: l'assenza di meritevolezza della sovraindebitata, sostenendo che essa ha colpevolmente determinato il proprio sovraindebitamento con in conseguenza di scelte di vita opinabili; l'impossibilità di valutare l'alternativa liquidatoria ed infine la non fattibilità del piano atteso che il credito vantato nei confronti della ricorrente è maggiore di quello ivi indicato.

In subordine Compass ha chiesto che il giudice provvedesse alla rettifica dell'importo in sede di omologazione.

8. L'opposizione spiegata da Compass all'omologa del piano appare meritevole di rigetto.

8.1 In punto di meritevolezza basti richiamare quanto affermato sub par. 6. A ciò dovendosi aggiungere che nel caso che ci occupa si può serenamente escludere che la sovraindebitata abbia determinato con colpa grave la causazione del proprio sovraindebitamento. Ciò inducono a ritenere innanzitutto le ragioni per cui essi hanno fatto frequente ricorso al credito bancario, sempre riconducibili alla soddisfazione dei bisogni familiari e dalle quali sono state assolutamente estranee spese di carattere voluttuario o superflue con le quali il debitore avrebbe dissipato il capitale ricevuto.

Conclusivamente, ed il profilo risulta assorbente nel merito, va rammentato la l. 3/2012 non prevede, a differenza della disciplina dettata dall'art.160, ult. co., L. Fall. per il concordato cd. liquidatorio, alcuna percentuale di soddisfazione fissa per i creditori concorsuali. Essa si limita a stabilire all'art. 7 che "E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché' ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi". E se tanto è previsto in relazione ai creditori privilegiati deve ritenersi che valga vieppiù per quelli chirografari per l'opponente. L'art. 12 stabilisce inoltre che "Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza del piano, il giudice lo omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda del presente capo". Ed al punto n. 5.1 si è già dato conto della maggior convenienza, in termini generali, del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

7.2 Per quanto attiene alla non valutabilità dell'alternativa liquidatoria ci si riporta integralmente a quanto sub 5.1, ribadendo che essa è stata chiaramente ed esaustivamente prospettata da parte dell'OCC con la sua relazione con conclusioni che si ritiene di dover integralmente condividere, tenuto conto proprio ed anche del fatto che il patrimonio della debitrice costa esclusivamente del proprio reddito da lavoro dipendente.

7.3 Quanto alla determinazione del credito va premesso che ai sensi dell'art. 12-bis co. 3°, l. 3/2021 il Giudice provvede all'omologa del piano dopo aver risolto le eventuali contestazioni sull'effettivo ammontare dei crediti. Tale potere-dovere del Giudice viene esercitato nel contesto di un procedimento, quello di cui alla l. 3/2012, retto dalle regole ed i principi dei procedimenti in camera di consiglio (ciò stabilisce l'art. 10 con norma ritenuta di valenza generale applicabile anche alle altre procedure di sovraindebitamento), id est dai "requisiti di sommarietà e speditezza, che lo differiscono dal [...] giudizio di merito e da semplicità di forme" (Cass. 20 ottobre 2000, n. 13892) oltre che dai principi di ordine generale quale quello della domanda e dell'onere della prova ex artt. 112 e 115 c.p.c. In tale contesto la valutazione del giudice si compie all'esito di un'istruttoria semplificata e deformalizzata nel corso della quale il Giudice può assumere informazioni, nella

consapevolezza che l'attività istruttoria officiosa "non può mai essere disposta per esonerare una delle parti dall'onere probatorio su essa incombente" (Cass. 25 giugno 2004, n. 11864). La decisione in cui esita la valutazione del giudice, d'altronde, non ha efficacia di giudicato, dispiegando i propri effetti meramente all'interno della procedura di sovraindebitamento.

Sul punto si osserva che con memoria del 21/3/2022 il sovraindebitato, a mezzo dei suoi legali e del gestore, hanno provveduto a modificare la proposta di piano indicando nella misura di € 23.234,56 l'importo del debito nei confronti di Compass, come da precisazione di quest'ultimo.

OSSERVATO che:

Alla proposta sono stati allegati i documenti di cui all'art. 9 della legge, tra i quali l'attestazione sulla fattibilità del piano.

L'organismo di composizione della crisi, sia nell'attestazione allegata alla proposta sia in quelle definitive elaborate all'esito delle votazioni, ha ritenuto il piano fattibile, previo esame di ciascuna posta dell'attivo e del passivo ed avvalendosi delle stime di esperti appositamente nominati;

Il contenuto della proposta rispetta il modello legale di cui agli artt. 7 e 8 della medesima legge e non sono stati accertati atti di frode;

Complessivamente sono stati eseguiti gli adempimenti previsti dalla legge e la procedura si è svolta secondo le modalità di cui agli artt. 10 e 11;

RITENUTO che:

Il ricorrente ha la propria residenza nel circondario di questo Tribunale e non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla legge n. 3/2012;

Esso non ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti ai procedimenti di cui al capo II della legge 3/2012, né ha subito alcuno dei provvedimenti previsti dagli artt. 14 e 14 bis della medesima legge o fornito documentazione che non consenta di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;

La fattibilità del piano sotteso all'accordo è stata attestata dall'organismo di composizione della crisi e confermata nell'attestazione definitiva dopo le votazioni sulla base di valutazioni approfondite e ragionevoli;

P.Q.M.

OMOLOGA il piano di composizione della crisi proposto da [redacted] a [redacted] i [redacted]

DISPONE che l'organismo di composizione della crisi vigilerà sull'esatto adempimento dell'accordo, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e risolvendo le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano. Il medesimo dovrà riferire al giudice: 1) ogni

circostanza suscettibile di determinare l'impossibilità di pervenire all'attuazione del piano
2) ogni circostanza che possa costituire grave e giustificato motivo per la sospensione degli atti di esecuzione dell'accordo; 3) la mancata esecuzione, entro 90 gg. dalle scadenze previste, dei pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

DISPONE che sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti *soggettivi* e sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi deciderà il giudice investito della procedura.

DISPONE che il Giudice, sentito il Liquidatore e verificata la conformità dell'atto dispositivo all'accordo, anche con riferimento alla possibilità di pagamento dei crediti impignorabili e dei crediti di cui all'art. 7, comma 1, terzo periodo, autorizzerà lo svincolo delle somme e ordinerà la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative a diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui all'art. 10, comma 1 e la cessazione di ogni forma di pubblicità.

DISPONE che l'istante effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato come riportate nella parte motiva.

DÀ ATTO che, ai sensi dell'art. 12 ter L. 3/12, dalla data dell'omologazione, i creditori per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né azioni cautelari e non possono acquistare diritti di prelazione sul patrimonio della debitrice e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto dell'accordo;

DISPONE che il presente provvedimento sia comunicato, a cura dell'OCC, a ciascun creditore presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o posta elettronica certificata

DISPONE che a cura dell'Organismo di Composizione della Crisi si provveda a dare pubblicità al presente decreto di omologa mediante pubblicazione sul sito del Tribunale ed inserimento dello stesso sul sito internet www.astegjudiziarie.it

RAMMENTA all'organismo di composizione della crisi gli obblighi e i poteri di cui all'art. 13 della legge n. 3 del 27-1-2012.

Pisa, 20/7/2022

Il giudice

Dott. Marco Zinna